## Vereinbarung Nr. 1/2013 zwischen den Landesämtern 38.4 und 26.2

Betreff: **Richtlinien für Fahrzeuge welche beim Landesamt für den Feuerwehrdienst (26.2) nach erfolgter Abnahme beim Kraftfahrzeugamt Bozen (38.4) zugelassen werden**

Hiermit werden Richtlinien für die Vorgangsweisen bei Neuzulassungen, Abänderungen, Richtigstellungen, aber auch für die Ausstattung obgenannter Fahrzeuge festgelegt.

### 1 Zulassung bzw. Abänderung der Fahrzeuge

Mindestens 14 Tage vor dem voraussichtlichen Abnahmedatum müssen die erforderlichen Dokumente für die Zulassung bzw. Richtigstellung (Fahrzeugbrief, technisches Datenblatt, CE Erklärung, technischer Bericht, MwSt.-Nachweis usw.), vorab eventuell auch in Ablichtung, dem Landesamt für den Feuerwehrdienst samt kompletten Antrag zur Überprüfung vorgelegt werden (siehe auch Unterlagen laut Punkten 1, 2 und 3). Das technische Datenblatt kann durch die Originale EG Betriebserlaubnis (oder Kopie bei Gebrauchtfahrzeugen) ersetzt werden.

Liegen weniger als 14 Tage zwischen Abgabe der Dokumente und Datum der Überprüfung kann die Durchführung der Abnahme nicht garantiert werden.

### 2 Vorgangsweise für den nachträglichen Umbau der Fahrzeuge mit Sonderkennzeichen

Für bereits zugelassene Fahrzeuge, welche umgebaut oder aufgebaut worden sind und welche keiner technischen Abnahme unterzogen wurden, ist als Sanierung folgende Vorgangsweise vereinbart worden:

Die Besitzer der Fahrzeuge müssen sich an Aufbaufirmen wenden, welche folgende Unterlagen vorbereiten müssen:

## Accordo n. 1/2013 tra gli uffici provinciali 38.4 e 26.2

Oggetto: **Disposizioni per i veicoli che vengono immatricolati presso l'ufficio provinciale Servizio Antincendi (26.2) successivamente a visita e prova presso l'ufficio Motorizzazione (38.4) di Bolzano**

Con la presente direttiva vengono stabilite le procedure per le nuove immatricolazioni, le variazioni e aggiornamenti, come anche per gli allestimenti dei sopra citati veicoli.

### 1 Immatricolazione e modifica di veicoli

Almeno 14 giorni prima della presunta data di visita e prova, i documenti necessari per l'immatricolazione o per l'aggiornamento (Fahrzeugbrief, dati tecnici, dichiarazione CE, relazione tecnica, attestazione comprovante assolvimento obblighi IVA ecc.), dapprima anche solo in copia, devono essere presentati all'ufficio provinciale Servizio antincendio con richiesta completa per la verifica (vedi anche documentazione come ai punti 1, 2 e 3). I dati tecnici possono essere sostituiti dalla dichiarazione di conformità europea (COC) originale (o copia in caso di veicoli usati).

Qualora il periodo tra la consegna dei documenti e la data del collaudo sia inferiore ai 14 giorni, non potrà essere garantita l'effettuazione della visita e prova.

### 2 Procedure per la successiva modifica di automezzi con targhe speciali

Per autoveicoli già immatricolati che sono stati modificati o allestiti e mai sottoposti a collaudo tecnico, è stata concordata per la regolarizzazione la seguente procedura:

I proprietari degli automezzi devono rivolgersi a ditte allestitrici che devono preparare la seguente documentazione:

a) Ursprungszeugnis und Montageerklärung mit Fotos des Fahrzeuges sowie der Innenausstattung;

b) Unbedenklichkeitserklärungen sind bei Änderungen welche im Artikel 236 der Durchführungsbestimmung zur StVO erwähnt werden, sowie bei Notwendigkeit seitens des Kraftfahrzeugamtes, erforderlich;

c) Belege der Abwiegung des Fahrzeuges samt allen vorgesehenen Gerätschaften sowie Anbringung einer Last von 75 kg oder 90 kg (siehe Punkt 33) auf jedem Sitzplatz und vollem Treibstofftank. Es müssen die Achslasten ermittelt werden sowie das Gesamtgewicht des Fahrzeuges;

d) Ansuchen Mod. TT 2119/BZ, welches von der Aufbaufirma ausgefüllt und vom Verantwortlichen des Dienstes oder von der Firma selbst unterschrieben werden muss. Dem Ansuchen müssen die Einzahlungsbestätigungen der Gebühr für die Abnahme und Aushändigung der Genehmigungsbescheinigung, laut geltender Tarifordnung beigelegt werden, einschließlich Stempelgebühren falls vorgeschrieben. Letztere sind nicht zu entrichten sofern die Organisation im Verzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragen ist.

Fahrzeuge welche das Gesamtgewicht bzw. die Achslasten überschreiten, müssen vor der Antragstellung durch gezielte Eingriffe von Seiten einer Aufbaufirma (Reduzierung der Sitzplätze, Gerätschaften usw.) innerhalb der vorschriftsmäßigen Grenzwerte gebracht werden.

Für die Anbringung von Anhängerkupplungen, Seilwinden usw. müssen ebenso die erforderlichen Unterlagen (CE – Erklärung, Ursprungs-Zeugnis usw.) für die Abnahme erbracht werden.

Die Aufbaufirmen reichen das Ansuchen mit den gesamten Unterlagen beim Amt für Feuerwehrdienst (26.2) ein; dieses sorgt für die Weiterleitung an das Kraftfahrzeugamt (38.4), welches nach Überprüfung der Unterlagen, in Einvernehmen mit dem Amt für Feuerwehrdienst (26.2), Zeitpunkt und Ortschaft für die Abnahme des Fahrzeuges festlegt.

Nach positiver Abnahme übermittelt das Kraftfahrzeugamt (38.4) dem Amt für

a) dichiarazione d'origine e dichiarazione di montaggio con foto dell'autoveicolo e dell'allestimento interno;

b) nulla osta del costruttore del veicolo sono necessari nei casi previsti dall'articolo 236 del regolamento al codice della strada, nonché quando siano ritenuti necessari dall'ufficio Motorizzazione;

c) Foglio con le pesate del veicolo completo di tutta l'attrezzatura prevista con applicazione di una zavorra di 75 kg oppure 90 kg (vedi punto 33) su ogni sedile dell'autoveicolo e con serbatoio carburante pieno. Devono essere verificate le masse sugli assi come anche la massa complessiva del veicolo;

d) Domanda Mod. TT 2119/BZ che deve essere compilata dalla ditta allestitrice e firmata dal responsabile del servizio oppure dalla ditta stessa. Alla domanda dovrà essere allegata un'attestazione di versamento della tariffa per il collaudo ed il rilascio del certificato di approvazione come da tariffario in vigore ed eventuali marche da bollo quali imposte di bollo. Le ultime non dovranno essere versate qualora l'organizzazione sia iscritta nell'apposito registro delle associazioni di volontariato.

I veicoli che superano la massa complessiva e/o la massa sugli assi devono essere, prima della presentazione della domanda, mediante interventi specifici da parte delle ditte allestitrici (riduzione dei posti, delle attrezzature ecc.) riportati entro i limiti previsti.

Per l'applicazione di ganci traino, verricelli ecc. dovranno parimenti essere presentate le necessarie documentazioni (dichiarazione CE, dichiarazione di origine ecc.) per il collaudo.

Le ditte allestitrici presentano la domanda completa con la documentazione all'ufficio Servizio Antincendi (26.2) che provvede al successivo inoltro all'ufficio Motorizzazione (38.4) il quale dopo verifica della documentazione stabilisce la data ed il luogo di collaudo in accordo con l'ufficio Servizio Antincendi (26.2).

Dopo il collaudo con esito positivo l'ufficio Motorizzazione (38.4) trasmette all'ufficio

Feuerwehrdienst (26.2) den entsprechenden Genehmigungsschein, mit welchem die Aktualisierung und Neuausstellung des Fahrzeugscheines vorgenommen werden kann.

## 3 Vorzulegende Dokumentation für Aufbauten

a) Erklärung über den fachgerechten Aufbau seitens der Aufbaufirma (Montageerklärung), wobei erklärt wird, dass die Vorgaben des technischen Berichtes und jener der Aufbaurichtlinien eingehalten wurden;

b) Technischer Bericht mit Gewichtsberechnung samt grafischer Darstellung woraus die Art, Anzahl und Position der Verankerungspunkte ersichtlich ist;

c) Sollten die Verankerungspunkte nicht den Aufbaurichtlinien des Herstellers entsprechen, so ist eine Berechnung derselben notwendig.

d) Ursprungszeugnis des Aufbaues wobei folgende Mindestangaben vorhanden sein müssen:

- Hersteller und Typ;
- Ort der Herstellung;
- Matrikelnummer (falls vorhanden z.B. bei Modulen);
- Alle technischen Angaben die für die Ausstellung des FZ-Scheines vorgesehen sind (Beschreibung und Maße);
- Datum, Ort und Unterschrift (letztere hinterlegt oder legalisiert).

e) Beladeliste aus welcher detailliert die Anzahl und Art der verschiedenen Geräte und Armaturen entnommen werden kann die im aufgebauten Fahrzeug untergebracht sind. Die Auflistung ist für jeden einzelnen Raum getrennt zu erstellen.

## 4 Aufrüstung im Ausland

Sofern ein Fahrzeug im Ausland aufgebaut worden ist, muss dieses auch im Ausland abgenommen und zugelassen werden.

Servizio Antincendi (26.2) il relativo certificato d'approvazione con il quale potrà essere effettuato l'aggiornamento ed il rilascio del nuovo libretto di circolazione.

## 3 Documentazione da presentare per allestimenti su veicoli

a) Dichiarazione su esecuzione a regola d'arte della ditta allestitrice (dichiarazione di montaggio), in cui viene dichiarato, che sono state rispettate le disposizioni della relazione tecnica e le direttive sugli allestimenti;

b) Relazione tecnica con calcolo dei pesi e raffigurazione grafica, dalla quale si vedano il tipo, il numero e la posizione dei punti di ancoraggio;

c) Sei i punti di ancoraggio non rispondono alle direttive per allestimenti del costruttore, è necessario un calcolo degli stessi.

d) Certificato d'origine dell'allestimento con le seguenti indicazioni minime:

- Costruttore e tipo;
- Luogo dell'allestimento;
- Numero di matricola (se presente, p.es. su moduli);
- Tutte le indicazioni tecniche necessarie previste per il rilascio del libretto di circolazione (descrizione e misure);
- Data, luogo e firma (quest'ultima depositata o legalizzata).

e) Lista di caricamento dalla quale si evinca quantità e tipo delle varie attrezzature e macchinari presenti nel veicolo allestito. La lista è da suddividere per ogni singolo vano.

## 4 Allestimento all'estero

Nel caso un veicolo venga allestito all'estero, questo dovrà essere anche collaudato ed immatricolato nel paese estero.

## 5 Abnahme

Fahrzeuge welche zur Abnahme beim Kraftfahrzeugamt angemeldet werden, müssen mit voller Ausrüstung vorgeführt werden. Hierfür muss eine Beladeliste vorgelegt werden. Fehlt ein wesentlicher Teil der Ausrüstung wird die Abnahme nicht durchgeführt.

## 5 Visita e prova

I veicoli che vengono presentati alla motorizzazione per la visita e prova devono essere muniti di tutte le attrezzature. A tale scopo dovrà essere presentata una lista di caricamento. Qualora manchi una parte rilevante dell'attrezzatura, il collaudo non viene effettuato.

## 6 Technische Berichte

Wo technische Berichte verlangt werden bzw. vorgesehen sind, müssen diese den geltenden Richtlinien für Zivilfahrzeuge entsprechen.

## 6 Relazioni tecniche

Dove vengono richieste o sono previste relazioni tecniche, queste devono essere redatte seguendo i criteri previsti dalle norme vigenti per i veicoli immatricolati con targa civile.

## 7 Unbedenklichkeitserklärungen

Können nur vom Fahrzeughersteller ausgestellt werden. Bei Hersteller mit Sitz im Ausland muss die Unbedenklichkeitserklärung vom Generalbevollmächtigten (Generalimporteur) für Italien vorgelegt werden. Bei Herstellern die nicht ihren Sitz in Italien und keinen Bevollmächtigten in Italien haben, muss die Unbedenklichkeitserklärung (die Unterschrift) von einem öffentlichen Amt bzw. Notar legalisiert werden.

## 7 Nulla Osta

Possono essere rilasciati solo dal costruttore del veicolo. Per costruttori con sede all'estero il nulla osta deve essere presentato dal procuratore generale (importatore generale) per l'Italia. Per costruttori che non hanno la loro sede in Italia e non hanno alcun importatore in Italia, il Nulla Osta (la firma) deve essere legalizzata da un ufficio pubblico o Notaio.

## 8 Aufbauten welche nicht im Aufbaurichtlinienhandbuch des Herstellers vorgesehen sind

Falls ein Fahrzeug mit Aufbauten oder Zusatzgeräten ausgestattet wird, welche nicht im ob genannten Handbuch beschrieben sind (z.B. Seilwinde, usw.) muss vom Hersteller des Fahrzeuges eine Unbedenklichkeitserklärung eingeholt werden (siehe Punkt 7).

## 8 Allestimenti non indicati su manuali del costruttore

Qualora il veicolo venga allestito con attrezzature non previste / descritte nel manuale degli allestimenti (es. verricello, ecc.) deve essere presentato una Nulla Osta della casa costruttrice del veicolo (vedasi punto 7).

## 9 Betriebsanleitungen

Fahrzeuge die zur Überprüfung vorgeführt werden, müssen mit der vom Hersteller ausgestellten Betriebsanleitung, evtl. auch in Ablichtung, versehen sein.

## 9 Libretti uso e manutenzione

I veicoli che vengono presentati a collaudo devono essere muniti del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore (anche solo in copia).

## 10 Auflastungen von Achsen und/oder des Gesamtgewichtes

Voraussetzung ist eine Unbedenklichkeitserklärung des Herstellers

## 10 Aumento pesi su assi e/o massa complessiva

E' necessario il Nulla Osta del costruttore e l'applicazione di una nuova targhetta con le

sowie die Anbringung einer neuen Fahrzeugplakette mit den neuen Gewichten.

Die Überprüfung erfolgt über das Kraftfahrzeugamt, sofern für denselben Fahrzeugtyp eine Typengenehmigung mit den neuen Gewichten vorliegt.

Die Überprüfung erfolgt über das Centro Prove Autoveicoli sofern für denselben Fahrzeugtyp keine Typengenehmigung für die gewünschte Auf- oder Ablastung vorliegt.

nuove masse.

La verifica viene effettuata tramite l'ufficio Motorizzazione, se esiste un'omologazione dello stesso tipo di veicolo con le nuove masse.

La verifica viene effettuata dal Centro Prove Autoveicoli se non esiste, per l'aumento o la diminuzione di massa richiesta, un'omologazione dello stesso tipo di veicolo.

## 11 Ambulanzen und Notarzteinsatzfahrzeuge

Alle ob genannten Fahrzeuge können nur zugelassen werden, sofern es sich beim Basismodell um ein Fahrzeug der Kategorie M handelt (Rundschreiben 4708-MOT2/C vom 26.11.2002).

## 11 Ambulanze e autoveicoli per il soccorso avanzato

Tutti i sopraindicati veicoli possono essere immatricolati soltanto se il modello base deriva da un autoveicolo della categoria M (circolare 4708-MOT2/C del 26.11.2002).

## 12 Fahrzeuge des Bergrettungsdienstes

Wenn Fahrzeuge des Bergrettungsdienstes mit Tragbahren oder Liegen versehen sind, müssen diese im hinterem Bereich des Fahrzeuges untergebracht werden und in geeigneter Position in Längs-, Quer- und Senkrechter Richtung am Fahrzeug befestigt werden. Die Halterungen müssen gemäß Punkt 31 berechnet werden, sofern die Liege im Fahrgastraum untergebracht wird.
Es wird vermerkt, dass die Besetzung der Liege im Straßenverkehr verboten ist.

## 12 Mezzi del soccorso alpino

Per i veicoli del Soccorso alpino dotati di barelle o lettighe, quest'ultime dovranno trovare alloggiamento nella parte posteriore del veicolo in posizione adeguatamente ancorabile al veicolo sia longitudinalmente, che trasversalmente e verticalmente. Gli ancoraggi dovranno essere calcolati in base al punto 31, qualora la lettiga venga posizionata nel vano passeggeri.
Verrà annotato che l'occupazione della lettiga è vietata durante la circolazione stradale.

## 13 Fahrzeuge an denen die originalen Sitzplätze geändert werden

Fahrzeuge an denen die originalen Sitzplätze abgeändert werden und welche erstmals zugelassen werden oder ab heutigem Datum erst umgerüstet werden, weil gebraucht angekauft, unterliegen bei Abnahme folgenden Überprüfungen:

- Sitze, ihre Verankerungen und Kopfstützen laut Richtlinie 74/408 EWG in geltender Fassung;
- Verankerungen der Sicherheitsgurte laut Richtlinie 76/115 EWG in geltender Fassung;
- Dies muss durch einen technischen Bericht eines im Berufsalbum der technischen Sachverständigen (Perito Industriale) bzw. der Ingenieure

## 13 Autoveicoli i cui posti a sedere originali vengono modificati

I Veicoli allestiti con posti modificati rispetto all'originale e che vengono immatricolati per la prima volta o allestiti successivamente alla data odierna perché acquistati usati, in sede di visita e prova vengono sottoposti al seguente controllo:

- Sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta secondo la direttiva CEE 74/408 nel testo vigente;
- Ancoraggi delle cinture di sicurezza secondo direttiva 76/115 CEE nel testo vigente;
- La rispondenza deve essere dichiarata con relazione tecnica a firma di un tecnico iscritto nell'albo professionale dei periti industriali o ingegneri;

eingetragenen Technikers bestätigt werden;

- Für die Verankerungen der Sicherheitsgurte ist der technische Bericht nach dem Schema des Rundschreibens 173/94 abzufassen (siehe Anlage 1). Der Vorgang C (procedura C) ist das am häufigsten wiederkehrende Modell. Der technische Bericht ist wie in Vorgang A beschrieben, auszuführen;
- Mindestanzahl der Verankerungspunkte für hintere Sitzplätze laut geltenden Richtlinien zum Datum des Umbaus (2. oder 3. Sitzreihe)

Eventuelle Zwischenstücke zur Verlängerung der Verankerungspunkte der Sicherheitsgurte, müssen mit einem technischen Bericht samt Berechnung belegt werden.

- Per la verifica dell'ancoraggio delle cinture di sicurezza deve essere seguito lo schema della circolare 173/94 (vedasi Allegato 1). La procedura C è il modello più usato, la relazione tecnica è da eseguire come descritta nella procedura A;
- Numero minimo di punti d'ancoraggio per i posti a sedere posteriori come da direttive in corso di validità alla data dell'allestimento (2. o 3. fila)

Eventuali distanziali con la funzione di prolunga dei punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere documentati da relazione tecnica con calcolo.

## 14 Fahrzeuge mit <u>langer</u> Kabine

Den Fahrzeugen der Kategorie N mit langer Kabine werden nur jene Sitzplätze zugewiesen, die in der Betriebserlaubnis bzw. in den ausländischen Fahrzeugdokumenten angeführt sind. Der Laderaum darf deshalb nur technische Ausrüstungsgegenstände enthalten.

LKW N1 < 3500 kg Gesamtmasse – max. 7 Plätze insgesamt.

LKW N2 und N3 > 3500 kg Gesamtmasse - max. 9 Plätze insgesamt.

Diese Art von Fahrzeugen ist bei Neuzulassungen grundsätzlich zu bevorzugen, da Sitzplätze und Verankerungspunkte der Sicherheitsgurte bereits eine Betriebserlaubnis vom Hersteller vorweisen.

## 14 Autoveicoli con cabina <u>lunga</u>

Agli autoveicoli della categoria N con cabina lunga vengono assegnati solamente i posti a sedere previsti dal certificato di omologazione o rispettivamente nella documentazione estera del veicolo. Nel vano di carico possono quindi essere applicate solo attrezzature tecniche.

Autocarri N1 < 3500 kg massa complessiva — max. 7 posti totali.

Autocarri N2 e N3 > 3500 kg massa complessiva – max. 9 posti totali.

Questo tipo di veicoli è da preferire per nuove immatricolazioni, in quanto i posti a sedere ed i punti di fissaggio per le cinture sono già previsti dal costruttore in sede di omologazione.

## 15 Importfahrzeuge

Bei Importfahrzeugen muss im technischen Datenblatt vom Landratsamt bzw. Zulassungsstelle bzw. Landesregierung mit Datum, Unterschrift und Stempel bestätigt, eindeutig folgender Wortlaut angeführt sein:

„Alle ____(____) Sitzplätze (die Angabe muss in Ziffern und Buchstaben erfolgen) entsprechen den EU-Richtlinien 74/408 und 76/115 in geltenden Fassungen".
Falls diese Angabe fehlt ist wie unter Punkt 13 vorzugehen.

## 15 Automezzi importati

Per gli autoveicoli importati, deve essere indicato nei dati tecnici, confermato con timbro, data e firma da parte dell'ufficio competente estero (Landratsamt o Zulassungsstelle o Landesregierung), il seguente testo:

"Tutti i _____(___) posti a sedere (l'indicazione deve essere fatta in cifre e lettere) rispondono alla direttiva CE 74/408 e 76/115 nel testo vigente."
Se manca quest'indicazione si deve procedere come previsto al punto 13.

## 16 Zerstörungsproben

Als Alternative zum technischen Bericht gilt auch das Vorweisen der technischen Überprüfung seitens einer italienischen Kraftfahrzeugüberprüfungsstelle (Centro Prove Autoveicoli).

## 16 Prove distruttive

In alternativa alla relazione tecnica può essere presentato anche una verifica tecnica di un Centro Prove Autoveicoli in Italia.

## 17 Klappsitze, Quersitze und Sitze mit Atemschutzhalterungen

Alle Sitzplätze (auch Klappsitze) mit Ausnahme der Quersitze (d.h. 90° Grad zur Fahrtrichtung) müssen mit Sicherheitsgurten ausgestattet sein.

Für Sitzplätze entgegen der Fahrtrichtung gelten dieselben Richtlinien wie für die Sitzplätze in Fahrtrichtung.

Sofern integrierte Atemschutzhalterungen in der Rückenlehne vorgesehen sind, ist die Rückenlehne so auszuführen, dass der Sitz auch bei fehlendem Atemschutzgerät verwendet werden kann.

## 17 Sedili ribaltabili, e trasversali e sedili con ancoraggio per autoprotettori

Tutti i posti a sedere (anche quelli ribaltabili), con esclusione dei sedili trasversali (posti a 90° gradi rispetto al senso di marcia) devono essere dotati di cinture di sicurezza.

Per i posti a sedere contromarcia valgono le direttive come per i posti in senso di marcia.

Nei sedili in cui siano presenti degli ancoraggi per autoprotettori integrati, lo schienale deve essere realizzato in modo che possa essere usato anche in mancanza di autoprotettore.

## 18 Sitzarretierung durch Einbauten

Die Sitzarretierung bei ständigen Einbauten im Innenbereich der Fahrzeuge muss in Längsrichtung in jeder vom Hersteller vorgegebenen Position noch möglich sein (mit nach hinten geneigter Rückenlehne von min. 25° bezogen auf der Lotrechten, wenn mit Neigungsregulierung versehen).

## 18 Bloccaggio sedili in seguito ad allestimenti

Il bloccaggio dei sedili, in caso di allestimento permanente all'interno del veicolo, deve essere possibile in ogni posizione longitudinale prevista dal costruttore (con schienale inclinato all'indietro rispetto alla verticale con un angolo di almeno 25° se dotato d'inclinazione regolabile).

## 19 Eingeklebte und eingeschraubte Böden

Für die Anbringung von aufgeklebten modularen Alu-Systemböden mit integrierten Schienenprofilen für die Verankerung der Sitze gelten folgende Vorschriften:

Es muss ein technischer Bericht eines im Berufsalbum der technischen Sachverständigen (Perito Industriale) bzw. der Ingenieure eingetragenen Technikers vorgelegt werden, welcher die gesamten Aspekte der Planung und Widerstandsfähigkeit der zusätzlich angebrachten Teile beinhaltet, gemäß der italienischen Norm für Behindertenausrüstung ("2g") (Sitze, Verankerungen, Böden, verschweißte Platten, korrekt ausgebreiteter Kleber, zur Verstärkung angebrachte durchgehende Schrauben im hinteren Bereich, usw.).

## 19 Pavimentazione incollata e imbullonata

Per l'installazione di pavimenti incollati consistenti in moduli in alluminio con guide integrate per l'ancoraggio dei sedili valgono le seguenti disposizioni:

Deve essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico iscritto nell'albo professionale dei periti industriali o ingegneri, che contenga tutti gli aspetti della progettazione e della resistenza delle parti aggiunte, secondo la normativa italiana degli allestimenti per disabili ("2g") (sedili, ancoraggi, pavimenti, piastre saldate, colla correttamente distribuita, bulloni passanti di rinforzo in zona posteriore, etc.).

Es muss eine eigene Montageerklärung vorgelegt werden, welche vom Verantwortlichen der Aufbaufirma unterzeichnet wird. Inhaltlich muss folgendes wiedergegeben werden:

a) Es sind alle Einbaurichtlinien des Bodenherstellers eingehalten worden;

b) die Verklebung ist durch Herrn/Frau .....erfolgt, welche von Firma..... eine diesbezügliche Ermächtigung erhalten hat (z.B. durch Kurs,...);

c) für den im Fahrzeug ..... eingebauten Boden liegt maßlich die Freigabe des Bodenherstellers vor (wir erinnern, dass bestimmte Bodenhersteller ein Zuschneiden nicht erlauben, andere den Boden selber anfertigen/zuschneiden und dann erst liefern (z.B. Flexitrans), andere ein Mindestmaß an Bodenfläche verlangen (z.B. Schnierle).

Deve essere presentata un'apposita dichiarazione di montaggio firmata dal responsabile della ditta allestitrice. Tale dichiarazione deve contenere quanto segue:

a) Sono state rispettate tutte le direttive di installazione del produttore del pavimento;

b) L'incollaggio è stato eseguito dal/lla Sig./Sig.ra ....., che ha ricevuto dalla ditta ..... un'autorizzazione specifica (p.es. in seguito a corso, ....);

c) per il pavimento installato nel veicolo ..... è presente la delibera del produttore per quanto riguarda le misure (si ricorda, che alcuni produttori non consentono di tagliare il pavimento, altri produttori costruiscono/ritagliano e poi consegnano il pavimento (p.es. Flexitrans), altri richiedono una superficie minima di pavimento (p.es. Schnierle).

## 20 Ausziehbare Schlitten (seitlich und hinten angebracht)

Für ob genannte Systeme gelten, bei einer Traglast von mehr als 100 kg, folgende Vorschriften:

a) Technischen Bericht für mechanische Teile des Schlittens und technischen Bericht mit Berechnung der Belastungen an den Bodenverankerungen (meistens ist das Bodenblech sehr dünn und es müssen Hilfsrahmen, welche die Belastung verteilen, angebracht werden; Zeichnung ist beizulegen);

b) Anbringung einer gut sichtbaren Plakette mit der maximalen Zuladung;

c) schräge ausziehbare Schlitten nur erlaubt, falls diese gegen Ausklinken gesichert sind und auch das gelagerte Material gesichert verstaut ist.

Für pneumatisch oder elektrisch bewegliche Schlitten ist die Einhaltung der EU Maschinenrichtlinie sowie eine CE Plakette vorzusehen (siehe eigene Normen).

## 20 Slitte estraibili (laterali e posteriori)

Per i summenzionati sistemi che hanno una portata superiore a kg 100, valgono le seguenti prescrizioni:

a) Relazione tecnica per le parti meccaniche della slitta e relazione tecnica con calcolo dei carichi sugli ancoraggi al pavimento (spesso la lastra del pavimento è molto sottile e devono essere applicati dei telai di sostegno, i quali distribuiscono il carico; deve essere allegato un disegno);

b) Applicazione di una targhetta ben visibile recante la portata massima;

c) Slitte estraibili oblique sono permesse soltanto se queste sono protette contro lo sganciamento ed anche il materiale alloggiato è assicurato in modo adeguato.

Per slitte mobili pneumatiche o elettriche è da rispettate la normativa macchine CE e da applicare la targhetta CE (vedasi normativa di riferimento).

## 21 Laderampen

Für pneumatisch oder elektrisch bewegliche Rampen (für Personen oder Sachen) ist folgendes vorzulegen:

## 21 Rampe di salita/carico

Per rampe mobili pneumatiche o elettriche (per persone o cose) è da presentare quanto segue:

a) technischer Bericht mit Berechnung der Belastungen an den Bodenverankerungen (meistens ist das Boden/Seitenblech sehr dünn und es müssen Hilfsrahmen, welche die Belastung verteilen, angebracht werden);

b) Technische Zeichnung;

c) Ursprungszeugnis mit CE Erklärung der Rampe.

a) relazione tecnica con calcolo dei carichi sui punti di ancoraggio al pavimento (molto spesso il pavimento/piastra laterale è molto sottile e devono essere applicati dei telai di sostengo, i quali distribuiscono il carico);

b) disegno tecnico;

c) certificato d'origine con dichiarazione CE della rampa.

## 22 Klappbare Trittstufen seitlich

Klappbare Trittstufen seitlich müssen im ausgezogenen Zustand am Armaturenbrett durch Warnleuchte oder Warnsignal erkennbar sein und wie von EN 1846 vorgesehen gekennzeichnet sein.

## 22 Pedane di salita ribaltabili laterali

Pedane di salita ribaltabili laterali estratte devono essere riconoscibili sul cruscotto tramite segnale di avvertimento visivo o acustico ed essere contrassegnate come previsto dalla EN 1846.

## 23 Dachlasten

Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Dachlast von ≤ 100 kg dürfen keine Dachbehälter für zusätzliche Lasten angebracht werden.

Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Dachlast von > 100 kg muss die Aufbaufirma zusätzlich das Leergewicht des Dachaufbaus angeben.

Bei Dachaufbauten muss eine Kopie der Betriebsanleitung des Herstellers vorgelegt werden wo die höchstzulässige Dachlast angeführt ist.
Mehr Dachlast als in der Betriebsanleitung angegeben ist nur bei Vorlegen einer Unbedenklichkeitserklärung des Herstellers möglich.

Auf den Dachwannen muss eine Etikette mit Angabe der maximal verfügbaren Zuladung in kg angebracht werden.

## 23 Carico sul tetto

Per veicoli con carico ammissibile sul tetto uguale o inferiore a 100 kg, non possono essere montati cassonetti sul tetto.

Per veicoli con carico ammissibile sul tetto superiore a 100 kg, l'allestitore deve dichiarare inoltre il peso (tara) della sovrastruttura del tetto.

Nel caso di applicazioni sul tetto deve essere presentata copia del libretto di uso e manutenzione del costruttore da dove risulta il peso massimo ammissibile.
Più carico ammissibile sul tetto di quello indicato nel libretto di uso e manutenzione, può essere concesso soltanto dietro presentazione di un Nulla Osta da parte del costruttore.

Sui cassonetti deve essere applicata un'etichetta con indicato il carico massimo disponibile in kg.

## 24 Dachsicherung

Falls für das aufgebaute Fahrzeug der Zutritt auf den oberen Teil des Aufbaus vorgesehen ist, muss die nach EN 1846, mit Berücksichtigung von 2 Personen, erforderliche Dachsicherung angebracht werden.

## 24 Protezioni antinfortunistiche

Se per il veicolo allestito è previsto l'accesso alla parte superiore dell'allestimento, dovranno essere previste le protezioni antinfortunistiche prescritte dalla EN 1846, tenendo in considerazione 2 persone.

## 25 Zuglast der Seilwinde

Für die Eintragung einer Seilwinde ist folgendes vorzulegen:

## 25 Forza di tiro del verricello

Per l'annotazione di un verricello dovrà essere presentato quanto segue:

a) Unbedenklichkeitserklärung (Nulla Osta) des Fahrzeug-Herstellers mit Angabe der Marke und des genauen Typs der Seilwinde und/oder die maximale Zuglast;

b) Falls in der Unbedenklichkeitserklärung nur allgemein eine Seilwinde angegeben ist, muss ein technischer Bericht/Berechnung über maximale Belastungen, Anbauten, usw. vorgelegt werden;

c) Falls in den Aufbaurichtlinien des Herstellers des Fahrzeuges eine maximale Zuglast vorgesehen ist und das Gerät diese nicht überschreitet, ist keine Unbedenklichkeitserklärung und kein technischer Bericht notwendig;

d) für eventuelle zusätzlich notwendige Befestigungskonsolen muss eine technische Berechnung vorliegen.

a) Nulla Osta del costruttore del veicolo con indicazione della marca e dell'esatto modello di verricello e/o della trazione massima;

b) Qualora nel Nulla Osta sia indicato solo genericamente un verricello, dovrà essere presentata una relazione tecnica con calcolo dei limiti di portata massima, degli attacchi ecc;

c) Se nelle direttive di allestimento del costruttore del veicolo è prevista una massa massima di trazione ed il verricello non supera tale massa, non sono necessari il Nulla Osta e la relazione tecnica;

d) per eventuali ulteriori piastre di fissaggio deve essere presentata una relazione tecnica con calcolo.

## 26 Anhängelast

Falls bei der Abnahme des Fahrzeuges mit Aufbauten das Gewicht auf der hinteren Achse oder die Gesamtmasse den zulässigen Grenzwert erreichen, wird keine Anhängelast gewährt. Achtung: die vertikale Stützlast der Anhängerkupplung wird mitberechnet.

## 26 Massa rimorchiabile

Se in fase di collaudo del veicolo allestito si raggiunge il limite di peso ammesso sull'asse posteriore, oppure la massa complessiva massima, non viene concessa alcuna massa rimorchiabile. Attenzione: il carico verticale sul gancio è incluso nel calcolo.

## 27 Besondere Beleuchtungskörper

Besondere, für den Einsatz erforderliche Beleuchtungskörper, dürfen nur bei Stillstand des Fahrzeuges funktionsfähig sein.

## 27 Particolari dispositivi di illuminazione

Dispositivi d'illuminazione particolari necessari per l'intervento, possono funzionare soltanto a veicolo fermo.

## 28 Schmutzfänger

Schmutzfänger sind für alle Fahrzeuge der Kategorien N + O, ausgenommen Geländefahrzeuge, vorgesehen (siehe EU-Richtlinie 91/226), aber für Fahrzeuge über 7,5 t müssen diese Schmutzfänger mit Wasserabsorber bzw. –separator ausgestattet sein. Ausgenommen sind Offroad–Fahrzeuge. Es gilt das Ministerialdekret vom 07. August 2006.

## 28 Paraspruzzi

Ogni veicolo delle categorie N + O, esclusi i veicoli fuoristrada, deve essere dotato di paraspruzzi (vedasi regolamento EU 91/226). Per veicoli con massa superiore a 7,5 t questi devono essere dotati di paraspruzzi di tipo con assorbitore o separatore d'acqua, ad eccezione dei veicoli Offroad come da Decreto ministeriale 7 agosto 2006.

## 29 Wert der Masse im fahrbereiten Zustand (= Tara)

Der Wert wird folgendermaßen bestimmt:

a) nur mit Fahrzeuglenker (ohne Passagiere)

b) vollen Treibstofftank

## 29 Valore della massa in ordine di marcia (= tara)

Il valore viene rilevato come segue:

a) solo con conducente (senza passeggeri)

b) con serbatoio carburante pieno

c) voller Zuladung

d) leere Flüssigkeitsbehälter im Einsatz (Wasser, Schaum, o.ä.)

N.B.: die Abnahme erfolgt aber mit vollen Wassertanks und Gewichte für alle Passagiere.

**30 Hinterer Aufbau mit integriertem Passagierraum**

Sollte der hintere Aufbau auch einen integrierten Fahrgastraum vorweisen, so hat die Abnahme bei einem Centro Prove Autoveicoli zu erfolgen. Obiges gilt nicht, falls das Fahrzeug bereits im Ausland damit zugelassen wurde.

**31 Gerätschaften im Fahrgastraum**

Falls im Fahrgastraum von Kraftfahrzeugen Gerätschaften oder Ähnliches fix montiert werden, muss ein technischer Bericht über die Eignung der Verankerung vorgelegt werden. Gleiches gilt im Falle von Verankerungen von mobilen Gerätschaften (z.B. Liege). In diesem Falle muss auch die Halterung berechnet werden laut Europäischer Norm EN 1846 in geltender Fassung.

**32 Abnahmen nur mit Ursprungszeugnis**

Fahrzeuge welche ohne Konformitätserklärung, EG-Übereinstimmungserklärung oder Abnahme seitens eines Centro Prove Autoveicoli und nur mit einem Ursprungszeugnis zur Abnahme vorgeführt werden, unterliegen einer verpflichtenden Voruntersuchung der Dokumentation seitens des Kraftfahrzeugamtes. Das Kraftfahrzeugamt wird nach genauer Überprüfung der Unterlagen entscheiden bei welchem Amt (Centro Prove Autoveicoli oder lokales Kraftfahrzeugamt) die Abnahme des Grundfahrzeuges zu erfolgen hat. Sollte eine Abnahme bei dem Kraftfahrzeugamt genehmigt werden, so ist das Fahrzeug ohne Aufbau (d.h. als Fahrgestell/autotelaio) vorzuführen damit eventuell erforderliche Überprüfungen besser erfolgen können.

c) muniti di tutte le attrezzature

d) contenitori di liquidi per intervento vuoti (acqua, schiuma, ecc.)

N.B.: la visita e prova viene eseguita con serbatoi e contenitori pieni e con pesi per tutti i passeggeri.

**30 Allestimento posteriore con cabina per squadra d'intervento integrata**

Se l'allestimento posteriore prevede un vano passeggeri integrato, la visita e prova dovrà essere effettuata presso un Centro prove Autoveicoli. Quanto sopra non ha validità se il veicoli è già stato immatricolato all'estero con il citato vano passeggeri.

**31 Attrezzatura nel vano passeggeri**

Se nel vano passeggeri di autoveicoli vengono installate attrezzature fisse o altro, dovrà essere presentata una relazione tecnica comprovante l'idoneità dell'ancoraggio. Questo vale anche per gli ancoraggi di attrezzature mobili (p.es. barella). In questo caso deve essere calcolato anche il supporto come da normativa europea EN 1846 nel testo vigente.

**32 Visita e prova solo con certificato d'origine**

Veicoli che vengono presentati a visita e prova senza dichiarazione di conformità, certificato di conformità CE o certificato d'approvazione da parte di un Centro Prove Autoveicoli ma solo con un certificato d'origine, sono sottoposti obbligatoriamente ad un preesame della documentazione da parte dell'ufficio Motorizzazione. L'ufficio Motorizzazione deciderà, dopo attento esame della documentazione, presso quale ufficio (Centro Prove Autoveicoli o ufficio Motorizzazione locale) verrà collaudato il veicolo di base. Se sarà autorizzato il collaudo presso l'ufficio Motorizzazione, il veicolo deve essere presentato senza allestimento (come autotelaio), in modo che le necessarie verifiche possano svolgersi in maniera ottimale.

**Für die Zulassung gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Februar 2000, Nr. 7, zusätzliche Auflagen**

**33 Sitzplätze**

Die Sitzplätze welche von der Aufbaufirma hinten zusätzlich eingebaut werden, müssen als Einzelsitzplätze vorgesehen werden (Ausnahmen müssen genehmigt werden). Die Gewichtsüberprüfung bei der Abnahme erfolgt mit je 75 kg je vorgesehenem Sitz- oder Liegeplatz bei Ambulanzen, 75 kg je vorgesehenen Sitzplatz bei Bergrettung. Bei Feuerwehrfahrzeugen 75 + 15 kg (wie von EN 1846 vorgesehen) oder 75 kg bei Feuerwehrfahrzeugen unter 3 t (90 kg nur falls die originalen Sitzplätze umgebaut werden).

**34 Kopfstützen**

Bei Neuzulassungen bzw. Umrüstungen müssen alle Sitzplätze mit Kopfstützen ausgestattet sein.

**35 Trenngitter**

Mannschaftsraum und Stauraum für die Ausrüstung müssen mit einem Trenngitter zum Schutz des Mannschaftsraumes ausgestattet sein.

Als Alternative dazu können einzelne Ausrüstungsgegenstände eventuell anderweitig gesichert werden.

**36 Frontblitzer**

a) Die Frontblitzer müssen eine Zertifizierung laut ECE R65 und Richtilinie EWG 72/245 in geltender Fassung (e... + E...) aufweisen;

b) die Frontblitzer müssen separat zum Blaulicht zuschaltbar sein;

c) die Frontblitzer müssen gleichzeitig (synchron) blitzen;

d) der Schaltmechanismus muss folgendermaßen funktionieren:

   a. nur einschaltbar sein bei eingeschaltetem Blaulicht;

   b. jederzeit wegschaltbar;

**Ulteriori prescrizioni per l'immatricolazione ai sensi del decreto del Presidente della Provincia del 25 febbraio 2000, n. 7**

**33 Posti a sedere**

I posti a sedere posteriori aggiunti in fase di allestimento devono essere di tipo singolo (eccezioni devono essere autorizzate). La verifica del peso in fase di collaudo viene effettuata con pesi da 75 kg cad. per ogni posto a sedere o in barella/lettiga per ambulanze, 75 kg per ogni posto a sedere per il soccorso alpino. Per mezzi antincendio 75 kg + 15 kg (come previsto da EN 1846) oppure 75 kg per mezzi antincendio fino a 3 t (90 kg solo in caso di trasformazione dei posti a sedere).

**34 Poggiatesta**

Nei veicoli nuovi e negli adeguamenti di allestimento tutti i posti a sedere devono essere muniti di poggiatesta.

**35 Rete divisoria**

Zona per l'equipaggio e zona per l'alloggiamento dell'attrezzatura devono essere separati da una rete divisoria a protezione dell'equipaggio.

In alternativa a ciò singole attrezzature possono essere eventualmente assicurate in altra maniera.

**36 Luci stroboscopiche (flash)**

a) Le luci stroboscopiche devono avere una certificazione in base alla normativa ECE R65 e direttiva CEE 72/245 nel testo vigente (e... + E...);

b) le luci stroboscopiche anteriori devono essere azionabili separatamente;

c) le luci stroboscopiche anteriori devono lampeggiare simultaneamente;

d) il comando di azionamento deve funzionare come segue:

   a. solo azionabile con luci blu in funzione;

   b. disinseribile in ogni momento;

c. beim Abschalten der Blaulichter müssen sich die Frontblitzer automatisch mit abschalten.

c. spegnendo le luci blu devono spegnersi automaticamente anche le luci stroboscopiche anteriori.

**Gültigkeit der obigen Bestimmungen**

Obgenannte Bestimmungen gelten auch für Fahrzeuge welche in Italien außerhalb der Provinz Bozen angekauft und/oder ausgerüstet wurden und laut Dekret des Landeshauptmannes vom 25. Februar 2000, Nr. 7 zugelassen werden. Für obige Fahrzeuge sind die Überprüfungsergebnisse bzw. Berichte (siehe Punkt 1) bei der Abnahme vorzulegen.

**Validità delle presenti disposizioni**

Le presenti disposizioni valgono anche per veicoli che vengono acquistati e/o allestiti fuori dalla Provincia di Bolzano e immatricolati in base al decreto del Presidente della Provincia di Bolzano del 25 febbraio 2000, n. 7. Per i suddetti veicoli in sede di collaudo devono essere presentate le certificazioni o relazioni tecniche (vedi punto 1).

**Gesetzliche Bestimmungen**

Für die Zulassung der im Betreff genannten Fahrzeuge gelten die allgemeinen gültigen technischen Vorschriften des Transportministeriums und/oder die EG-Bestimmungen.

Obgenannte Richtlinien treten mit heutigem Datum in Kraft; die Punkte 24 und 33 treten für Fahrzeuge die ab dem 1. Januar 2014 zugelassen werden in Kraft. Ausnahmen für diese beiden Punkte können in der Übergangsphase, unter Berücksichtigung des Bestelldatums, von Fall zu Fall genehmigt werden.

Diese Vereinbarung ersetzt vollständig die Vereinbarung Nr. 1/2004 vom 10.12.2004.

**Normative**

Per l'immatricolazione dei veicoli in oggetto valgono in generale le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e/o le disposizioni CE.

Le sopra indicate disposizioni entrano in vigore con la data odierna; i punti 24 e 33 entrano in vigore per veicoli immatricolati dopo il 1. gennaio 2014. Eccezioni per i due punti citati potranno, nella fase di transizione, di volta in volta essere accettate tenendo in considerazione la data d'ordine del veicolo.

Il presente accordo sostituisce completamente l'accordo n. 1/2004 del 10.12.2004.

für das Kraftfahrzeugamt (38.4) – per l'ufficio Motorizzazione (38.4)
Dr. Ing. Claudio Gelmi

für den Feuerwehrdienst (26.2) – per il Servizio Antincendi (26.2)
Dr. Ing. Ernst Preyer

Bozen, 25.09.2013

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**
**DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.**
IV Direzione Centrale - Div. 41

# CIRCOLARE N. 173/94

Prot. n. 3901/4189/(0) - D.C. IV n. A071 Roma, 22 novembre 1994

OGGETTO: **Veicoli di categorie M ed N. Ancoraggi delle cinture di sicurezza nell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.**

## PREMESSE

L'art. 75 (1) del Codice della strada prevede per i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi, prodotti in serie, l'obbligo della omologazione del tipo che ha luogo a seguito dell'accertamento dei dati di identificazione e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali riportate nelle norme vigenti.

L'obbligo della omologazione del tipo è pertanto legato alla caratteristica della produzione di serie. Con la circolare n. 31/69 (2) sono stati definiti i criteri per stabilire le condizioni per le quali la produzione di un tipo di veicolo può considerarsi di serie.

Lo stesso art. 75 (1) del Codice della strada prevede inoltre che i veicoli di cui al primo capoverso, per i quali l'omologazione non risulti applicabile, siano ugualmente soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità per essere ammessi alla circolazione, senza peraltro configurare particolari procedure di prova.

## CONSIDERAZIONI SULLO SPECIFICO ARGOMENTO DEGLI ANCORAGGI

La direttiva n. 90/629/CEE (3), relativa alla omologazione parziale dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore, ha modificato ed integrato le precedenti Direttive n. 76/115 (4) - n. 81/575 (5) e n. 82/318 (6).

La stessa direttiva ha disposto che negli Stati membri della Unione Europea (U.E.), a decorrere:

- dall'1.7.1992 non è più permessa l'omologazione,
- dall'1.7.1997 non sarà più permessa la prima immatricolazione, dei veicoli delle categorie M ed N (eccettuati i veicoli che comprendono posti specialmente progettati per passeggeri in piedi delle categorie M2 oltre le 3,5 t ed M3) non rispondenti alle norme tecniche previste.

Al di fuori della ipotesi della omologazione del tipo, e cioè quando ricorre l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, la circolare n. 45/77 (7) ha previsto che siano applicate per criteri di omogeneità anche le norme internazionali recepite in Italia che si riferiscono alla omologazione del tipo.

---

(1) Vedasi "codice della strada" pag. 075.00.00 o "la patente di guida" pag. 11.01.00.
(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 013126 o "la motorizzazione 1981" pag. 81125.
(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070343.
(4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070333.
(5) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070295.
(6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070299.
(7) Vedasi "banca dati ITER" pag. 008329.

Dall'esame del quadro normativo sopra esposto risulta pertanto che i veicoli compresi nel campo di applicazione della direttiva n. 90/629/CEE (3), siano essi soggetti ad omologazione che ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, debbono essere obbligatoriamente dotati di ancoraggi per le cinture di sicurezza rispondenti al dettato normativo della stessa direttiva che prevede verifiche a carattere geometrico nonché prove dinamiche a carico della struttura resistente.

Esaminata la metodica delle prove, che impone generalmente la rimozione di parti consistenti del veicolo per consentire il posizionamento degli elementi che permettono la trasmissione degli sforzi di trazione e, valutata l'entità dei carichi da applicare che determinano spesso rotture o deformazioni irreversibili delle zone nell'intorno dei punti di ancoraggio, si ritiene improponibile l'integrale applicazione della procedura di prova a veicoli prodotti in pochi e addirittura in unico esemplare.

L'esigenza di fornire risposte concrete alle richieste dell'utenza ha da tempo portato gli Uffici Provinciali ad individuare metodi di verifica semplificati che in alcuni casi prevedono accordi con i CPA competenti per territorio ed in altri casi si fondano su procedure analogiche o su forme di calcolazione della struttura resistente.

Recenti valutazioni, dirette ad approfondire le implicazioni in termini di assunzione di responsabilità dei funzionari operatori, hanno reso opportuno un riesame critico della intera materia ed hanno messo in evidenza la necessità di divulgare una nuova ed articolata procedura di prova.

L'analisi della casistica delle richieste che riguardano gli Uffici Provinciali rivela che i casi che con maggiore frequenza si presentano all'esame sono i seguenti:

a) veicoli realizzati completando o modificando opportunamente autotelai o telai-scudati precedentemente omologati (destinati di norma alla costruzione di autocaravan o autobus);
b) veicoli modificati tramite:
   b.1) tagli o asportazioni di parti che interessano settori della carrozzeria posti nelle zone di influenza dei punti di ancoraggio;
   b.2) realizzazione sulle esistenti strutture di nuovi punti di ancoraggio.

Si ritiene che nell'ambito degli interventi di pertinenza degli Uffici Provinciali possano essere utilizzate, con le modalità di seguito specificate, le seguenti procedure di controllo.

**PROCEDURA A: VEICOLI PRESENTATI IN UNICO ESEMPLARE**

Il costruttore indirizzerà all'Ufficio Provinciale l'istanza per l'approvazione del veicolo, corredata dalla documentazione di rito che, oltre agli allegati normalmente richiesti, dovrà comprendere anche:

- disegni della struttura resistente significativa ai fini dei risultati delle prove.

Si ricorda a tale proposito che, ove non meglio identificabile potrà essere assunta quale struttura resistente quella definita nell'allegato tecnico alla direttiva n. 90/629/CEE (3) punto 5.2.2.: "zona che si estende per tutta la larghezza della struttura ..... anteriormente ad una distanza non inferiore a 500 mm dall'ancoraggio da collaudare ..... posteriormente ad una distanza non inferiore a 300 mm da tale ancoraggio".

- Disegni particolareggiati delle parti del veicolo (lamiere, distanziali, nervature ecc.) dove sono ubicati i punti di ancoraggio (scala da adottare 1:1);
- calcolazione della struttura resistente di cui al primo capoverso, ottenuta avvalendosi degli usuali metodi previsti dalla scienza delle costruzioni;

(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070343.

- calcolazione delle parti del veicolo di cui al secondo capoverso. Dovrà essere considerato il contributo alla resistenza locale della struttura dato da tutte le parti connesse con l'ancoraggio e situate in una zona circolare con centro nello stesso punto e con raggio non superiore a 300 mm (se la forma del veicolo lo consente).

Il calcolo potrà essere condotto avvalendosi di sistemi automatici (ad esempio del tipo "ad elementi finiti") e ipotizzando che il comportamento dell'insieme resistente possa interessare anche il campo elasto-plastico dei materiali componenti, con possibilità di deformazioni residue. I carichi da applicare sono quelli previsti dall'allegato tecnico alla direttiva n. 90/629/CEE (3). La relazione di calcolo dovrà recare la firma di un ingegnere iscritto al relativo albo professionale.

**PROCEDURA B: VEICOLI PRESENTATI IN PICCOLE SERIE DI ESEMPLARI**

- Il costruttore indirizzerà al CPA competente per territorio l'istanza per l'approvazione di un veicolo o in alternativa una richiesta di visita e prova intesa al rilascio della certificazione della prova dinamica degli ancoraggi.
- Il CPA, effettuate le prove richieste con esito positivo, rilascerà il verbale delle verifiche degli ancoraggi, corredato della documentazione grafica (con sufficienti dettagli) della parte di struttura resistente significativa ai fini dei risultati delle prove (si vedano, alla procedura A, le specifiche per l'individuazione della zona significativa).

Il verbale conterrà inoltre la descrizione dei principali elementi strutturali (dimensioni e forma dei componenti, natura del materiale, ecc.), nonché un elenco dei tipi di veicoli che si ritiene possano essere considerati "coperti" dalle prove effettuate. Copia in bollo di questa documentazione sarà fornita alla ditta costruttrice e copia in semplice sarà inviata all'UP che lo stesso costruttore avrà preventivamente segnalato.

- Il costruttore potrà richiedere all'UP competente per territorio l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di veicoli di tipo compreso nella verbalizzazione precedentemente citata.

Alla domanda dovrà essere allegata, oltre la documentazione prevista e cioè la scheda tecnica descrittiva del veicolo, i disegni dettagliati della struttura resistente, i disegni d'insieme del veicolo e quanto altro ritenuto indispensabile, anche la dichiarazione del titolare della casa costruttrice attestante la rispondenza sostanziale della struttura resistente o la sua conformità, a quella oggetto delle prove e della verbalizzazione effettuata dal CPA.

- L'UP interessato, sulla scorta della documentazione fornita dal costruttore e del verbale del CPA, ometterà l'esecuzione delle verifiche e prove relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, limitandosi ad effettuare semplicemente i richiesti controlli a carattere morfologico-dimensionale.

Nella eventualità che il veicolo presentato alla verifica non sia compreso nell'elenco dei tipi previsti, l'Ufficio Provinciale ha la facoltà di chiedere il parere del CPA inviando allo stesso un estratto della documentazione presentata dal costruttore. Il CPA, esaminata la documentazione inviata con la richiesta di parere, potrà inserire il nuovo tipo tra quelli originariamente figuranti nel verbale di prove o comunque esprimere il proprio motivato parere ai fini della conclusione dell'iter in atto presso l'UP richiedente.

**PROCEDURA C: MODIFICA DELLE STRUTTURE DI VEICOLI NUOVI O CIRCOLANTI**

Il costruttore (o trasformatore o allestitore) presenterà all'Ufficio Provinciale l'istanza per l'approvazione del veicolo, corredato dalla documentazione di rito che, oltre agli allegati normalmente richiesti, dovrà comprendere anche:

(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070343.

- Nel caso di **veicoli modificati tramite tagli o asportazioni** di parti che interessano settori della carrozzeria:
- la dichiarazione della casa costruttrice del veicolo originario che attesti la rispondenza del veicolo, così come modificato, alle norme tecniche di cui alla direttiva n. 90/629/CEE (1), nonché il disegno della modifica di cui trattasi, vistato per approvazione dalla stessa casa costruttrice;
  o in alternativa:
  nell'ipotesi che il rilascio della documentazione di cui sopra non avvenga, per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, la stessa documentazione potrà essere sostituita da una relazione tecnica e disegni, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità di esecuzione della modifica in questione (tale possibilità è peraltro prevista dall'art. 236 (8) del D.P.R. 16.12.92 n. 495 - Regolamento al Codice della Strada).

Si osserva che l'eventualità del caso sopra descritto ricorre soltanto se la modifica riguarda parti del veicolo comprese nella zona di influenza dei punti di ancoraggio (si vedano le specifiche di cui alla procedura A).

- Nel caso di **veicoli modificati tramite la realizzazione di nuovi punti di ancoraggio** sulle esistenti strutture: i disegni particolareggiati delle parti del veicolo (lamiere, distanziali, nervature ecc.) dove sono ubicati i punti di ancoraggio da realizzare (scala da adottare 1:1), vistati per approvazione dalla casa costruttrice del veicolo originario;
  o in alternativa:
  come al punto precedente della procedura C.

**APPLICABILITA' DELLE PROCEDURE**

In funzione dei casi prospettati sarà possibile applicare, in alternativa tra loro, le suesposte procedure con le seguenti modalità:

| Tipologia dei casi | Tipi di procedure | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| a | SI | SI | --- |
| b.1 | SI | SI | SI |
| b.2 | SI | --- | SI |

Il richiedente ha la facoltà di opzione tra le previste alternative e potrà espletarla indicando esplicitamente all'UP la specifica procedura da adottare.

Preventivamente alla fase di controllo l'UP ha la facoltà di visionare il veicolo durante il ciclo di costruzione (o di modifica della struttura o di realizzazione degli ancoraggi) allo scopo di verificare direttamente:

- la conformità della struttura resistente alla equivalente documentata negli allegati tecnici presentati a corredo della domanda (caso delle procedure A e C);
  oppure:
- la conformità o la riconducibilità della struttura resistente alla equivalente documentata nel verbale del CPA (caso della procedura B).

IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco Zacchilli

(1) Vedasi "codice della strada" pag. 075.00.00 o "la patente di guida" pag. 11.01.00.
(8) Vedasi "codice della strada" pag. 078.01.00.